



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

CONTRATTO DI AGENZIA: EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA E NECESSARI CONSIGLI PER REDIGERE IL CONTRATTO (A TUTELA DELLA PREPONENTE...).

- **Avv. Alberto Venezia**
- **Avv. Gianpiero Belligoli**

Martedì 23 settembre 2025 ore 10.00 presso CVE Sede di Marghera (VE) – Via delle Industrie, 19

Inquadramento dell'agente

La disciplina del contratto di agenzia

Codice Civile e accordi economici

- Complessità delle fonti normative
- Codice civile e accordi economici collettivi
- Caratteristiche dell'agente: diversità di rito e forma accordi transattivi



Contrasti tra codice civile e aec

- Art. 1750 c.c. e aec: termini di preavviso
- Art. 1751 c.c. e aec: criteri di quantificazione
- Gerarchia delle fonti per la risoluzione dei contrasti
- Efficacia degli aec



Direttiva comunitaria 18/12/1986 n. 653

Normativa comunitaria e uniformità di disciplina

Obiettivo raggiunto solo in parte



Efficacia di una direttiva comunitaria

Principi interpretativi elaborati dalla Corte di Giustizia

Come rimediare in caso di non corretta attuazione di una direttiva da parte di una legge nazionale?

Impossibilità di applicazione diretta se non in casi particolari

L'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia: dal principio del *self executing* all'obbligo di interpretazione della legge nazionale secondo la lettera e la *ratio* della direttiva

Le principali pronunce della Corte di Giustizia

- 1998 e 2000: il ruolo
- 9 novembre 2000: applicazione necessaria degli artt. 17 e 19
- 23 marzo 2006: quantificazione indennità di fine rapporto
- 26 marzo 2009: revisione critica giurisprudenza tedesca
- 28 ottobre 2010: interpretazione art. 18 a) della direttiva
- 17 maggio 2017: circostanze imputabili al preponente e art. 11
- 19 aprile 2018: cessazione in prova e diritto all'indennità
- 11 settembre 2019: interpretazione art. 16 direttiva 2008/48/CE con inclusione di tutti i costi nella riduzione per rimborso anticipato
- 13 ottobre 2022: subagenzia e diritto all'indennità di fine rapporto
- 23 marzo 2023: indennità di fine rapporto (vantaggi sostanziali post e provvigioni *una tantum* da considerare)



La forma del contratto

- Art. 1742 Il comma c.c.
- Forma scritta *ad probationem* e non *ad substantiam*
- Necessità di fornire la prova scritta del contratto e non per testi
- Art. 13, n. 2 direttiva: uno Stato può prescrivere che un contratto sia valido solo se documentato per iscritto
- Aec ind. 30/7/2014 (art.3): indicazione per iscritto in un unico documento

Caratteristiche ed elementi principali

- Obbligo di svolgimento di attività di promozione finalizzata alla conclusione di contratti
- Svolgimento dell'attività in una zona determinata
- Onerosità: il diritto al corrispettivo e l'elemento rischio
- Autonomia e indipendenza


Figure affini

- Agente in attività finanziaria: disciplina specifica
- Agente di assicurazione: disciplina specifica
- Procacciatore d'affari: figura negoziale atipica e rischi
- Subagenzia: applicazione analogica norme agenzia
- Concessione di vendita: figura atipica e applicazione analogica norme sull'indennità di fine rapporto. Esclusione




Agente Coordinatore

– fonte: art. 6 AEC 2014

– compenso 

- distinto
- non provvigionale

– relazione col contratto 

- collegato
- autonomo

di agenzia



Esclusiva e patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto

Zona e diritto di esclusiva

- Modalità di determinazione della zona: area geografica, categorie di clienti potenziali, canali, portali, clienti direzionali
- Contenuti e ambito del diritto di esclusiva: derogabilità
- Il diritto alle provvigioni
- Il vincolo di monomandato e le differenze rispetto all'esclusiva
- Efficacia dell'esclusiva: limitata ai rapporti tra le parti



Il regime delle modifiche unilaterali

- Il principio generale del consenso per la modifica del contratto
- La predeterminazione di meccanismi di modifica unilaterale
- La necessità di inserire precise limitazioni
- Il rischio connesso allo svuotamento di contenuto economico e l'opportunità di accordi bilaterali



La disciplina dell'aec industria 30/7/2014

- Oggetto delle variazioni: zona (territorio e clientela), prodotti e misura delle provvigioni
- Criterio di valutazione: incidenza sul valore delle provvigioni di competenza dell'anno civile precedente
- Variazioni: lievi sino al 5%, medie dal 5 al 15%, rilevanti superiori al 15%
- Preavviso minimo (derogabile) di 2 o 4 mesi per le variazioni medie

Modifiche unilaterali

- Per le variazioni medie e rilevanti è prevista la facoltà di rifiuto
- L'eventuale rifiuto trasforma la comunicazione di modifica in recesso ordinario con preavviso su iniziativa del preponente: differenti previsioni contrattuali (inefficacia)
- Cumulo delle variazioni di lieve entità realizzate nei 18 mesi precedenti (estesi a 24 per i monomandatari)



Patto di non concorrenza e art. 1751 *bis* c.c.

Requisiti di validità della clausola:

- forma scritta
- medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali il contratto era stato concluso
- durata non superiore a 2 anni

Diritto dell'agente a un'indennità, di natura non provvigionale, per l'accettazione del patto (dal 1/6/2001)

Contrasto con le norme della direttiva e sostanziale
doppia remunerazione della medesima utilità



Limiti di applicabilità soggettiva

L'indennità è dovuta solo per agenti :

- persone fisiche o ditte individuali;
- società di persone
- società di capitali con socio unico
- società di capitali se costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti e se previsto dagli accordi nazionali (aec comm per le srl)



Due criteri di quantificazione

- a) Contrattazione tra le parti in funzione di:
 - durata del patto - natura del contratto - indennità di fine rapporto
 - accordi economici nazionali di categoria

- b) Determinazione da parte del Giudice in via equitativa anche considerando:
 - media dei corrispettivi dell'agente in pendenza di contratto e loro incidenza sul volume d'affari complessivo nel medesimo periodo;
 - cause di cessazione del contratto
 - ampiezza zona e vincolo di esclusiva per un solo preponente



Aec settore industria 30/7/2014 (art. 14)

- Base di calcolo: media annua provvigioni spettanti negli ultimi 5 anni o nel minor periodo di effettiva durata del contratto
- Per patti di durata inferiore a 2 anni l'indennità indicata nella successiva tabella va ridotta (in funzione della durata effettiva) del 60% per il primo anno e del 40% per il secondo
- In caso di dimissioni non dovute a inadempimento del preponente, pensionamento Enasarco o INPS o grave inabilità, l'indennità è ridotta al 70% per i soli plurimandatari con mandato che non superi il 25% degli introiti
- Plurimandatari parificati ai monomandatari se il rapporto vale l'80% delle provvigioni complessive degli ultimi 5 anni, o dell'intero rapporto se di durata inferiore (obbligo di esibizione scritture contabili relative)

Anni di durata	Monomandato	Plurimandato
oltre 10 anni	12 mesi	10 mesi
da 5 a 10 anni	10 mesi	8 mesi
Fino a 5 anni	8 mesi	6 mesi

In caso di violazione del patto, l'agente dovrà restituire l'indennità percepita e corrispondere una **penale** non superiore al 50% dell'indennità indicata in tabella

Criticità

- Valutare con attenzione l'eventuale inserimento del patto che risulta:
 - estremamente oneroso;
 - di efficacia relativa, anche considerando le difficoltà di prova
- Indennità dovuta al momento della cessazione del rapporto e diritto che sorge al momento dell'accettazione
- Discutibile l'esonero dal patto senza il consenso dell'agente



Giurisprudenza

- Cass. 11 giugno 2015, n. 12127 e Cass. 31 maggio 2017, n. 13796
 - indennità ex art. 1751 bis c.c. non prevista a pena di nullità;
 - facoltà di escludere il corrispettivo dal patto di non concorrenza;
 - derogabilità dell'onerosità del patto, stante l'assenza di nullità e di un interesse pubblico generale tutelabile

Interpretazione in linea con la Direttiva, ma da valutare con attenzione: *obiter dictum* (esclusa nella fattispecie l'applicazione della norma per il principio di irretroattività)

Cass. 29 agosto 2024, n. 2736: derogabilità dell'art. 1751 *bis* c.c.

Facoltà di escludere un corrispettivo: la naturale onerosità del patto è derogabile



Giurisprudenza

Anche le modalità di pagamento sono derogabili: può essere erogata con compenso di natura non provvigionale e con anticipi durante il rapporto




Provvigioni

Affari Postumi

- 1
 - ordine spedito o arrivato ante cessazione
 - ordine spedito o arrivato post cessazione
 - 2
 - irrilevanza interventi preponente: Cass. n. 9291/20
 - 3
 - elenco dettagliato trattative
 - 4
 - termine
 - 5
 - prevalenza dell'operato dell'agente
 - 6
 - compatibilità
 - FIRR
 - i.s.c.
 - meritocratica
- art. 10, comma terzo, AEC 2014



Esibizione Scritture Contabili

- onere probatorio del buon fine dell'affare
- nell'azione devono essere identificati i contratti conclusi
- provvigione 
 - momento di acquisizione
 - momento di esigibilità
- inadempimento della preponente agli obblighi informativi



- ordine di esibizione (fonti: 118 cpc, 210 cpc, 94 disp. att. Cpc)
- presupposti
 - indispensabilità
 - impossibilità di diversa acquisizione
 - possesso dei dati da parte della preponente o del terzo
- CTU
 - mezzo di ausilio per il Giudice
 - non un mezzo per sopperire a carenza probatoria
- art. 1749 c.c.
 - norma imperativa
 - concerne le provvigioni dovute
 - termine di consegna
 - diritto alle informazioni e alla documentazione



Durata e cessazione del contratto

Durata del contratto

- Contratto a tempo determinato e cessazione alla scadenza
- Clausole di rinnovo automatico
- Trasformazione in contratto a tempo indeterminato: esclusione
- Contratto a tempo indeterminato



Il patto di prova

- Applicazione sistematica nella prassi pur in assenza di disciplina
- Legittimità della clausola
- Modalità di cessazione durante la prova
- Cassazione 22/1/1991, n. 544: autonomia negoziale
- Congruità della durata
- Implicita ammissibilità ex aec ind 2014 (art. 4)
- Corte di Giustizia 19/4/2018: legittimità della clausola e diritto all'indennità

Recesso e art. 1750 c.c.

- Recesso ordinario: diritto esercitabile dalle parti in qualunque momento
- Termini di preavviso: coordinamento tra art. 1750 c.c. e aec
- Scadenza del preavviso e art. 1750 c.c.
- Rinuncia
- Sostituibilità del preavviso con il pagamento di un'indennità: legittimità



Recesso per giusta causa

- Applicazione analogica art. 2119 c.c.: particolarità agenzia
- Immodificabilità motivi di recesso: giurisprudenza
- Immediatezza nella contestazione
- Sussistenza e prova dell'inadempimento che non consenta la prosecuzione del rapporto
- Conseguenze



Clausola risolutiva espressa

- Art. 1456 c.c. e operatività della clausola
- Tecniche di redazione
- Evoluzione giurisprudenza della Cassazione (Cass. 18/5/2011 n. 10934):
 - legittimità della clausola
 - necessario accertamento di una giusta causa
 - sostanziale eliminazione
- Evoluzione successiva e contrasti: Cass. 14 febbraio 2022, n. 4730, preclusa ogni valutazione sulla gravità dell'inadempimento



Invio E/C

- termine di contestazione previsto dal contratto
- comportamento per fatti concludenti
- inserimento degli affari maturandi sull'e/c: valenza



Indennità di fine rapporto e criteri di quantificazione

Indennità di fine rapporto

Trattamento di fine rapporto ed evoluzione normativa

Art. 1751 c.c. e direttiva 86/653

Gli aec di diritto comune e la giurisprudenza italiana



Art. 1751 c.c. e criteri di quantificazione

Apparente assenza di criteri di quantificazione nell'art. 1751 c.c.

Elementi necessari per il riconoscimento del diritto all'atto della cessazione del rapporto:

- apporto o sviluppo di clientela con sostanziali vantaggi per il preponente (post CGCE);
- rispondenza ad equità del riconoscimento, tenuto conto delle circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde con i clienti apportati;

L'art. 1751 c.c. va interpretato in base all'art. 17 della direttiva

Art. 17 della direttiva e criteri di quantificazione dell'indennità di fine rapporto

2 soluzioni alternative:

- 1) Indennità, ispirata alla normativa tedesca, 1 anno
- 2) Risarcimento del danno, in base al diritto francese, 2 anni

Possibilità di valorizzazione del testo della direttiva in base al principio interpretativo elaborato dalla Corte di Giustizia in tema di efficacia delle direttive

Il Giudice **deve** interpretare le proprie norme interne, sia precedenti, sia successive all'entrata in vigore di una direttiva in base alla **lettera** e alla **ratio** della stessa



Interpretazione dell'art. 1751 c.c.

- Le 2 condizioni previste per il sorgere del diritto debbono essere utilizzate anche per la sua quantificazione
- L'art. 17 della direttiva stabilisce che l'indennità di fine rapporto è dovuta “ **se e nella misura in cui** “ l'agente:
 - abbia apportato e sviluppato la clientela con vantaggi per il preponente
 - la corresponsione risponda a equità, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto

Per la corretta quantificazione dell'indennità ex art. 1751 c.c. va accertato in che misura sussistano le 2 condizioni previste per il sorgere del diritto



La sentenza della Corte di Giustizia 23/3/2006

La Corte di Cassazione ha domandato alla Corte di Giustizia:

- 1) Se i criteri di calcolo dell'indennità di fine rapporto previsti dagli aec del 1992 sono in linea con la direttiva?
- 2) Se il Giudice nazionale, nell'applicazione degli art. da 17 a 19 deve utilizzare criteri analitici (D) o sintetici, anche valorizzando l'equità?



Le risposte della Corte di Giustizia

- Il regime previsto dagli artt. 17 – 19 della direttiva ha carattere imperativo
- La validità di deroghe all'art. 17 è condizionata alla dimostrazione che, in qualunque ipotesi di scioglimento del rapporto, la deroga garantisca all'agente un'indennità uguale o superiore a quella che deriverebbe dall'applicazione dell'art. 17
- Per gli aec del 1992 si impone il cumulo tra aec e disciplina dell'art. 17 (escluso dall'aec)
- Ciascuno Stato membro ha discrezionalità nella quantificazione dell'indennità, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 17, anche facendo ricorso all'equità

L'evoluzione della giurisprudenza italiana

- L'orientamento relativo all'applicazione degli aec quale ordinario criterio di quantificazione dell'indennità è superato
- Il Giudice deve interpretare l'art. 1751 c.c. garantendo all'agente, in base alle vicende del rapporto, il risultato migliore, poiché l'inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal Giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive
- Ruolo centrale attribuito all'equità nella valutazione delle circostanze del caso concreto
- I criteri degli aec costituiscono un trattamento minimo garantito, applicabile laddove non spetti all'agente un'indennità di legge superiore



Giurisprudenza italiana

- Disatteso il criterio della Corte di Giustizia, che prevede una comparazione astratta, che prescindenda dal singolo caso concreto
- L'orientamento della Corte di Cassazione appare consolidato
- I criteri di quantificazione dell'indennità ex art. 1751 c.c. , da interpretarsi alla luce dell'art.17, n. 2 della direttiva, dovrebbero essere elaborati dalla giurisprudenza, per poi effettuare un raffronto con eventuali deroghe
- Permane **incertezza nella quantificazione dell'indennità di fine rapporto**, potendosi al più determinare limiti minimi e massimi



Corte di Giustizia UE 19/4/2018

- Patto di prova: previsione legittima in quanto espressione della libertà contrattuale delle parti
- Cessazione del contratto nel periodo di prova
- Diritto all'indennità di fine rapporto, laddove ne sussistano i presupposti
- Quantificazione



Cass. 15/10/2018, n. 25740

- Agente generale e diritto all'indennità
- Modalità di quantificazione
- Base di calcolo ed esclusione del compenso riconosciuto per l'attività di coordinamento (affiancamento?)
- Il portafoglio degli agenti coordinati non va considerato ad evitare un doppio pagamento
- Indennità premiante per l'agente che abbia generato valore con carattere di stabilità nel futuro
- Esclusi dal perimetro applicativo dell'art. 1751 c.c. compiti e funzioni strumentali e accessorie rispetto alla centrale attività riferita ai clienti



L'indennità non è dovuta

- a) Se il preponente risolve il contratto per un inadempimento imputabile all'agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto
- b) Se l'agente esercita il diritto di recesso, salvo che il recesso sia giustificato da:
 - circostanze attribuibili al preponente (di cosa deve trattarsi?)
 - circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità e malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività
- c) Se l'agente, con il consenso del preponente, cede a un terzo il contratto



Termine di decadenza e risarcimento

- L'agente deve comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti entro un anno dalla cessazione del contratto
- L'agente può richiedere oltre all'indennità anche il risarcimento del danno eventualmente subito, laddove ne sussistano i presupposti
- Il recesso del preponente non fa sorgere automaticamente il diritto dell'agente al risarcimento del danno
- L'indennità è dovuta se il rapporto cessa per morte dell'agente
- Inderogabilità dell'art. 1751 c.c. a svantaggio dell'agente

Aec industria 30 luglio 2014

- Artt. 10 e 11 aec 30 luglio 2014
- Indennità di risoluzione art. 10 I (FIRR): riconosciuta anche in assenza di incremento di clientela e giro d'affari;
- Indennità suppletiva di clientela art. 10 II: riconosciuta anche in assenza di
- incremento di clientela e giro d'affari;
- Indennità meritocratica art. 11: riconosciuta in presenza di sensibile incremento di clientela e giro d'affari, tali da procurare al preponente vantaggi sostanziali anche dopo la cessazione del rapporto (vero e proprio requisito?);

La disciplina transitoria

- Norma transitoria n. 2 art. 10 e 11
- Per i contratti in corso al 30/7/2014, stipulati prima del 1 gennaio 2014 continuerà ad applicarsi l'aec 20 marzo 2002 sino al 31/12/2015
- Dal 1 gennaio 2016 si applicheranno gli artt. 10 e 11 dell'aec 30/7/2014 a condizione che i contratti restino in vigore per ulteriori 5 trimestri a partire dal 1/1/2016
- **1 aprile 2017:** effettiva entrata in vigore dell'indennità meritocratica per i contratti stipulati prima del 1/1/2014 e in corso al 30/7/2014



Art. 11: indennità meritocratica

- Di chiara ispirazione dalla giurisprudenza tedesca
- Individuazione del **valore dell'incremento** di clientela e/o giro d'affari: differenza tra provvigioni e compensi complessivi delle ultime 4 liquidazioni trim. e delle prime 4 liquidazioni trim. (rivalutate); per contratti di durata compresa tra 5 e 10 anni va considerata la media annua degli ultimi e dei primi 2 anni (rivalutati); per durate superiori la media annua degli ultimi e dei primi 3 anni (rivalutati)
- Il raffronto tra dati finali e iniziali va effettuato in **termini omogenei** per neutralizzare gli effetti derivanti dalle variazioni intervenute
- Individuazione **periodo di prognosi** e **tasso di migrazione** in base a (vedi tabella):
durata del rapporto - vincolo di monomandato
- **Diminuzione forfettaria** del valore finale compresa tra il 10 ed il 20%, in funzione della durata del rapporto (10% ≤ 5 anni – 15% tra 5 e 10 anni – 20% > 10 anni)



Tabella

Tipologia Durata	Periodo prognosi Anni di proiezione	Tasso migrazione
Mono ≤ 5 anni	2,25	15%
Mono da 5 a 10	2,75	20%
Mono > 10 anni	3,25	35%
Pluri ≤ 5 anni	2	17%
Pluri da 5 a 10	2,50	22%
Pluri > 10 anni	3	37%



- Il valore dell'indennità meritocratica viene poi rapportato al limite massimo dell'indennità ex art. 1751 c.c. e conseguentemente ridotto, se superiore
- L'indennità meritocratica così definita dovrà intendersi comprensiva dell'indennità di risoluzione rapporto (anche per quanto già accantonato nel fondo F.I.R.R.) e dell'indennità suppletiva di clientela così come risultante dall'applicazione dell'art. 10 capi I e II (che andranno quindi detratte).
- Per agenti di imprese editoriali la differenza tra provvigioni iniziali e finali, eccedente il 12% è presa in considerazione nel limite del 65%



Grazie
per l'attenzione



CONFINDUSTRIA
VENETO EST